



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.14075/A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Al Presidente della I Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza,  
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di legge "Previsione del quorum strutturale per la validità del referendum consultivo" Reg. Gen. n. 538**

Ad iniziativa del Consigliere Sergio Nappi.  
Depositata il 16 luglio 2014

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l'esame.**  
La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 22 LUG 2014

**IL PRESIDENTE**

04



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge regionale

*“Previsione del quorum strutturale per la validità del referendum consultivo”*

A firma del Consigliere regionale

**On. Sergio Nappi**

### **Articolo 1**

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1975, n.25

1 - All'art. 29 della legge regionale 30 aprile 1975, n.25 (Referendum popolare) aggiungere il seguente comma:

“3 – bis. Nel caso di consultazione referendaria avente ad oggetto la modificazione della denominazione di un Comune, la proposta è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se il ‘Si’ raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.”.

2 - All'art. 36 della legge regionale 30 aprile 1975, n.25 (Referendum popolare) è aggiunto il seguente comma

“1 – bis Le spese per lo svolgimento del referendum popolare finalizzato alla modifica della denominazione di un Comune è a carico dell'Amministrazione comunale che ha promosso la consultazione.”



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 2**

### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

On. Sergio Nappi



Consiglio Regionale della Campania

## Relazione

La previsione di un quorum di validità del referendum con il quale i cittadini sono chiamati ad esprimere il proprio parere sul cambio della denominazione del comune di residenza ha una ragione ben precisa.

Il referendum consultivo non può essere ridotto ad un mero atto formale; esso ha una funzione orientativa, in quanto diretto a rendere noto il parere dei cittadini in ordine a questioni rilevanti per la vita (e, talvolta, per la tenuta del tessuto sociale) dell'ente territoriale che non possono essere trattate solo da una "parte minoritaria della popolazione" o di un ristretto gruppo che tende a imporre il proprio volere o pensiero sugli altri e che vorrebbe far passare le proprie idee come condivise da tutti. In buona sostanza, la rappresentanza politica delle opinioni di una maggioranza di cittadini (la sovranità) sarebbe schiacciata e ridotta alla scelta di un manipolo di elettori, e verrebbe trasferita, di volta in volta, il potere di a minoranze organizzate.

Nel caso specifico del cambio di denominazione dei comuni, la previsione di un *quorum* di partecipazione è essenziale per evitare che il rapporto tra principio rappresentativo e istituto di democrazia diretta degeneri verso derive di "predominio delle minoranze". Vieppiù che un referendum senza-quorum consente di cavalcare gli interessi di questa o quella "fazione" in ragione anche della mutevolezza della compagine al governo della Comunità locale, la quale potrebbe venire chiamata alle urne, ogniqualvolta si verificano avvicendamenti politico-amministrativi in ragione dei quali le nuove maggioranze potrebbero chiedere ai cittadini di esprimersi sul cambio di denominazione del Comune.

Quindi, la proposta di fissare un quorum è finalizzata ad evitare l'abuso del Referendum consultivo per il cambio della denominazione dei comuni ed evitare il conseguente aggravio di spese a carico del bilancio regionale.



## *Consiglio Regionale della Campania*

Sovvengono, inoltre, dubbi di legittimità costituzionale in ordine ad una consultazione referendaria che sia stata limitata ad una parte minoritaria della comunità interessata alla proposta. Infatti, abolire il quorum, senza prevedere un minimo tasso di partecipazione, porta all'affermazione di minoranze molto ristrette violando il principio di cui all'art.75, 4 comma, della Costituzione.

Una definizione del quorum di partecipazione è ragionevole e compatibile con i principi della Carta costituzionale. Il quorum deve essere preordinato ad accertare una significativa consistenza di adesioni, e quindi stabilendo una percentuale adeguatamente calibrata ai nuovi valori di partecipazione democratica.

### **Relazione finanziaria**

La presente Proposta di Legge non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

On. Sergio Nappi